

Rechtsanwalt - Avvocato

**DR. PETER P. MARSEILER**

I-39100 Bozen – Bolzano  
Via L. da Vinci Str. 4  
Tel. (0471) 972444 – Fax (0471) 977111

Spett.le ditta.  
Zingerle Metal Srl  
Zona Industriale 103

39040 Naz/Sciaves

14.04.1998

**PARERE GIURIDICO PER TENDE**

Premesso che le Vs. tende del tipo "Master Tent" non costituiscono alcuna struttura definitiva, fissa e durevole, é da ritenersi esclusa la necessità di una preventiva concessione edilizia per la montatura delle tende con richiamo alle Leggi n. 10 dd. 28.01.1977 e n. 1150 dd. 17.08.1942, nonché al D.P.G.P. di Bolzano n. 20/1970, qualora le tende vengono montate solamente in via provvisorio ai fini transitori.

La giurisprudenza é univoca nel ritenere che solamente quelle strutture che sono ancorate al terreno in modo fisso e durevole necessitano di una concessione edilizia e che alterino così in modo stabile lo stato dei luoghi.

In proposito richiamo le seguenti decisioni:

**1) sentenza n. 1011 del T.A.R. della Lombardia - Sezione Brescia dd. 18.12.1991:**

"Rientrano nella nozione giuridica di costruzione per la quale occorre la concessione edilizia tutti quei manufatti, non necessariamente infissi al suolo, **che alterino in modo stabile**, non irrilevante e non meramente occasionale **lo stato dei luoghi**, ancorché privi di volume interno utilizzabile e purché **destinati a soddisfare esigenze permanenti**".

**2) sentenza del Pretore di Pizzo dd. 18.02.1997:**

"**Non necessita la concessione edilizia** la costruzione di una tettoia per il ricovero degli autoveicoli ove risulti che essa sia stata installata per motivi contingenti, che ne rendano evidente la eliminazione entro breve termine, avuto riguardo anche agli elementi costruttivi; per la suddetta costruzione neppure é richiesta, non essendo configurabile un'alterazione permanente dei luoghi, **l'autorizzazione ex art. 7, Legge n. 1497 del 1939, trattandosi di opera di carattere precario.**"

3) sentenza n. 226 del Consiglio di Stato - Sezione V dd. 24.02.1996:

"Soltanto le costruzioni aventi intrinseche caratteristiche di precarietà strutturale e funzionale, cioè destinate fin dall'origine a soddisfare esigenze contingenti e circoscritte nel tempo sono esenti dall'assoggettamento alla concessione edilizia, mentre lo è un chiosco prefabbricato per lo svolgimento di attività stagionali, in quanto esso, pur se non infisso al suolo ma solo aderente in modo stabile, è destinato ad un'utilizzazione perdurante nel tempo, anche se intervallata da pause stagionali, di talché l'alterazione del territorio non può essere considerata temporanea, precaria o irrilevante".

(avv. Peter P. Marseiler)

Allegati

- copia dell'art. 1 della L. 10/1977
- copia dell'art. 1 della L. 1150/1942
- copia degli artt. 1 e 30 del D.P.G.P. di Bolzano n. 20/1970